ISTITUZIONE DELL'ENTE "FERROVIE DELLO STATO"

Art. 7

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' preposto alla gestione dell'ente. In particolare esso:

1) delibera la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali;

2) delibera i bilanci dell'ente;

3) delibera i piani annuali e poliennali di attivita' nonche' i piani di recupero di produttivita';

4) formula i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali;

5) delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione e l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unita' operative;

6) delibera gli acquisti, le modifiche e le cessioni di partecipazioni societarie nonche' gli affidamenti e relative revoche, indicati alle lettere h), i) ed l) dell'articolo 2;

7) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;

8) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

9) delibera gli impegni di spesa che non deleghi ad altri organi od uffici;

10) predispone le condizioni generali di contratto che disciplinano, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia;

11) approva l'istituzione e la soppressione dei servizi di trasporto integrativi e sostitutivi;

12) delibera le nomine dei dirigenti previo parere obbligatorio del direttore generale;

13) delibera la sessione e l'acquisto di beni immobili;

14) formula le richieste al Ministro dei trasporti di soppressione di obblighi di servizio pubblico, di compensazione per tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunita' economica europea, nonche', previa individuazione ed evidenziazione dei centri di costo e predisposizione di specifici programmi di risanamento, dell'eventuale sovvenzione straordinaria di equilibrio di cui al quarto comma, lettera d), dell'articolo 17;

15) nomina nella prima seduta utile, tra i propri componenti, il vicepresidente.

Versione in vigore dal 14 giugno 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Estremi	Legge 17 maggio 1985, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-ferrovie-dello-stato/art-7-attribuzioni-del-consiglio-di-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it